

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

(30^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

«Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 449, 450, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 459
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	449, 452, 453, 454, 455, 457
CADORNA, <i>relatore</i>	450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 459
CALDERA	454
CORNAGGIA MEDICI	453, 459
MESSE	450, 452, 454
PRESTISIMONE	453
TADDEI	450, 451, 454, 455

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Januzzi, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Magliano.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Art. 19.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stata prospettata l'opportunità di introdurre modifiche in questo senso:

a) comprendere la licenza straordinaria per motivi di salute fra le cause che impediscono la valutazione dell'ufficiale;

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

b) aggiungere un comma per estendere anche al tempo di pace la norma ora prevista dall'articolo 134 per il tempo di guerra, secondo la quale la morte o la inidoneità fisica derivante da cause di servizio non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Il Ministro sarebbe contrario al punto a), trattandosi di posizione non di stato e comunque, di durata limitata (al massimo 180 giorni in un biennio).

In quanto al punto b), considerato che effettivamente decessi e inidoneità per cause di servizio possono verificarsi anche in tempo di pace, si sarebbe favorevoli all'accoglimento della proposta. Della questione si potrà trattare sotto il capo VI « Promozioni ».

CADORNA, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 20.

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

Art. 21.

La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio

permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale.

Ricordo che in sede di Sottocomitato è stato proposto di aggiungere al primo comma dopo le parole « dal libretto personale » le altre « e dal fascicolo personale ».

TADDEI. Faccio considerare che nessuna disposizione regolamentare prescrive il fascicolo personale. Tutto quanto interessa l'ufficiale risulta nel libretto personale. Su questo sono riportati anche i provvedimenti disciplinari dei quali, però, dopo un determinato periodo di tempo viene eliminata ogni traccia affinché chi debba giudicare non abbia ad essere influenzato da alcun *quid* che si riferisca magari ad un remoto passato. Il fascicolo non ha fondamento giuridico e ad altro non serve che a raccogliere notizie o superate dalle risultanze dei libretti o comunque tali da non renderne necessaria la menzione sui libretti stessi. L'emendamento non mi pare opportuno e perciò mi dichiaro contrario.

MESSE. La modifica proposta è suggerita in analogia a quanto accade per la Marina e per l'Aeronautica, per le quali è previsto appunto anche il fascicolo personale.

PRESIDENTE. Gli elementi risultanti dal fascicolo personale possono servire per stabilire una valutazione più sicura tra ufficiali che abbiano la medesima qualifica.

Trattandosi di un avanzamento a scelta, noi dobbiamo dare alle Commissioni tutti i mezzi per poter compiere una valutazione anche fra ufficiali che abbiano ottenuto la qualifica di « ottimo ».

Comunque riterrei che la modifica prospettata non sia opportuna.

CADORNA, *relatore*. Poiché durante la permanenza nel grado gli ufficiali seguono dei corsi e sono sottoposti ad esperimenti, mi sembra che forse sarebbe bene non dare la sensazione che la loro sorte nei confronti dell'avanzamento dipenda soltanto dagli elementi

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (12 novembre 1954)

che la Commissione desume dal libretto personale. Gli esperimenti per i capitani ed i tenenti colonnelli sono serissimi e offrono la possibilità di una ponderata classificazione degli individui.

TADDEI. L'esito degli esperimenti risulta dal libretto personale e ne costituisce una parte.

CADORNA, *relatore*. Quanto ha detto il senatore Taddei è esatto; ma a me sembra che sarebbe forse più opportuno di far risultare che il giudizio è compiuto anche in base agli esperimenti pratici, e non unicamente su dati teorici. Non so, tuttavia, se sia il caso di affermare questo concetto qui o in altro articolo. Pongo semplicemente il quesito senza proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 21 nel testo originario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta sospesa alle ore 11 è ripresa alle ore 11,25).

Art. 22.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

(È approvato).

Art. 23.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sot-

toposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

TADDEI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 23, esprimo parere contrario alla graduatoria di merito per l'avanzamento a scelta dei colonnelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 24.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

b) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, e benemerienze di guerra. Le qualità professionali sono valutate con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche al servizio prestato presso reparti o in imbarco.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

CADORNA, *relatore*. In sede di Sottocomitato si è stabilito di modificare il testo dell'articolo 24 nel senso che l'ordine del complesso di elementi da valutare dovrebbe risultare il seguente, e le lettere *a)*, *b)* e *c)* contenute nel secondo comma andrebbero così modificate:

« *a)* qualità morali e di carattere;

b) benemerienze di guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) qualità fisiche ».

PRESIDENTE. Apro la discussione sulla proposta di modifica avanzata dal relatore.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel testo presentato dal Governo la lettera *a)* riguardava le qualità fisiche, morali e di carattere. Tuttavia, sembrò al Sottocomitato che il fatto di mettere al primo posto le qualità fisiche non fosse opportuno e che dovessero avere, invece, la precedenza, le qualità e le doti di carattere. Inoltre, il Sottocomitato rilevò che nel testo governativo le benemerienze di guerra non erano messe in risalto; quindi

esse sono state trasportate nel punto *b)*. Per quanto riguarda, poi, le doti intellettuali e di cultura si è specificato che occorre dare particolare riguardo al risultato di corsi, esami, esperimenti, accogliendo il voto espresso dal senatore Cadorna. Ritengo che l'articolo, modificato secondo il nuovo testo, letto dal relatore, possa soddisfare la maggioranza della Commissione.

MESSE. Io ero presente alla seduta del Sottocomitato e fui d'accordo circa l'ordine delle qualità da prendere in esame. Tuttavia, adesso però mi permetterei di proporre una piccola variante.

Chiedo all'onorevole Presidente, al Sottosegretario e ai colleghi se nella dizione « benemerienze di guerra » siano implicite anche le prove date in guerra.

Quando si dice « benemerienze », si pensa immediatamente alle medaglie al valore o a qualche altra distinzione, mentre l'ufficiale può aver dato, indipendentemente dalla medaglia al valore e da altre distinzioni, buone prove di comando.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza mi sembra che il senatore Messe voglia mettere l'accento sul comportamento dell'ufficiale durante l'intera attività concreta da lui svolta. A tale scopo si dovrebbe aggiungere al punto *b)* un inciso che dica: « benemerienze di guerra e comportamento in guerra ».

MESSE. Propongo, aderendo a quanto osservato dal Sottosegretario che al punto *b)* venga detto « benemerienze di guerra e comportamento in guerra ».

Vorrei permettermi poi di spostare dalla lettera *d)* le qualità fisiche portandole alla lettera *a)* e spostare le doti intellettuali e di cultura dalla lettera *c)* alla lettera *d)*.

Allorchè si discorre di doti fisiche dell'ufficiale, non si vuole intendere se egli sia prestante, o meno, sibbene se abbia capacità fisiche idonee a sopportare lo sforzo fisico e mentale dell'esercizio del comando. La pratica ci ha, infatti, insegnato che molti comandanti, in specie negli alti gradi, riuniscono in loro tutte le qualità elencate, nell'articolo 24, meno

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

le qualità fisiche. La questione è stata lungamente discussa nel Sottocomitato e, anzi, il Sottosegretario ebbe in quella sede a proporre una visita di controllo periodica. Sarei, quindi, del parere di iscrivere le qualità fisiche non al primo posto, ma neppure all'ultimo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo modo, però, noi verremmo a turbare l'ordine degli elementi elencati nella classifica. Anche in relazione a quanto ha testè detto il senatore Cadorna, non mi sembrerebbe opportuno sottovalutare il risultato di esperimenti pratici, perchè è evidente che se accogliessimo la proposta fatta da taluno le doti intellettuali e di cultura sarebbero elencate all'ultimo posto. Piuttosto, io proporrei di unificare le due lettere *c*) e *d*) e di dire: « *c*) qualità fisiche, doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti ».

CORNAGGIA MEDICI. Voglio rispettosamente associarmi al parere espresso dal senatore Messe e dire che noi piloti non eravamo mai offesi in conseguenza del fatto che ogni sei mesi dovevamo sottoporci ad una visita psicofisica. Oggi scongiuriamo l'eventualità che le nostre Forze armate debbano mai essere impiegate in guerra; ma, senza fare il profeta, nè il romanziere, ritengo che la guerra futura, se mai vi sarà, sarà qualcosa di assolutamente terribile e impensabile, dato il depreco impiego di moderni mezzi offensivi, di fronte ai quali i mezzi offensivi precedentemente impiegati sono paragonabili a un dipinto di fronte alla realtà. Pertanto, un eventuale accenno nell'articolo alle qualità psichiche sarebbe opportuno, perchè ritengo che il collasso, che può sorgere nell'individuo, possa essere piuttosto di natura psichica, anzichè fisica.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo di poter dare soddisfazione al senatore Cornaggia Medici dichiarando e facendo risultare dal verbale che per qualità fisiche s'intendono anche le qualità psichiche, che hanno una parte importante nell'accertamento globale dello stato di salute.

CORNAGGIA MEDICI. Debbo prospettare un'altra considerazione: più delle decorazioni al valor militare si dovrebbe tener conto della decorazione dell'Ordine militare d'Italia che, se non erro, è un riconoscimento di qualità tecniche professionali, unite ad un eccezionale valore personale. È chiaro poi che, parlando di Ordine militare d'Italia, intendo parlare anche dell'Ordine militare di Savoia per coloro che sono insigniti di tale precedente decorazione.

PRESTISIMONE. Occorre dare la preminenza alle qualità di carattere, perchè la principale qualità è il carattere.

CADORNA, *relatore*. Nessun dubbio che da un punto di vista teorico, le qualità morali e di carattere sono le più importanti per la valutazione dell'ufficiale. Però l'esperienza dimostra quanto ne sia difficile la valutazione e, quindi, il quoziente del 30 per cento dato alle doti di carattere rappresenta un'arma spesso male impiegata nelle mani della Commissione giudicatrice.

Circa le qualità fisiche, in passato si diceva che esse diminuiscono di importanza man mano che l'ufficiale aumenta nel grado. Oggi ciò non è più esatto, perchè il comandante deve contare su una prestanza fisica tale che gli consenta qualsiasi impiego, a seconda delle necessità della battaglia, anche quella di dovere essere paracadutato come è a me accaduto.

Invece, attualmente le qualità fisiche non appaiono mai nelle note caratteristiche. In pratica i comandanti quando compilano le note caratteristiche si limitano a mettere in evidenza i lati buoni degli ufficiali, e non quelli più scadenti. Le doti fisiche dovrebbero, quindi, essere accertate con un esperimento prima del giudizio di avanzamento.

Circa il comportamento in guerra, nessun dubbio che debba essere tenuto nel giusto conto. Però la valutazione dell'ufficiale deve rispecchiare più la sua efficienza attuale che non le benemerienze di un passato ormai lontano.

È quindi necessario che sia dato valore preminente ai corsi, agli esperimenti, e questi debbono avere la serietà e la durata necessaria.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

CALDERA. Concordo con quanto ha detto il senatore Cadorna; però già il senatore Messe nel suo intervento ha precisato che le doti fisiche vanno valutate in relazione al comando che dovrà assumere l'ufficiale. Sarei, pertanto, del parere di inserire una precisazione in questo senso.

PRESIDENTE. Il complesso delle qualità alle quali si riferisce il punteggio era articolato inizialmente in tre lettere. Poi, nella dizione studiata in sede di Sottocomitato, le lettere divennero quattro; ora dovremmo tornare a tre.

Se si tornano a mettere in un'unica lettera le qualità fisiche e le qualità morali e di carattere, tale qualità vengono ad influire per il 33 per cento, lasciando maggior margine alla valutazione delle altre qualità, che sono basate su dati di fatto e non abbandonate al giudizio discrezionale della Commissione.

L'articolo 24 risulterebbe, quindi, così formulato:

Art. 24.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente

al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo letto.

CADORNA, *relatore*. Mi astengo dalla votazione per le riserve sopra accennate. Infatti due degli elementi di giudizio sono lasciati all'arbitrio della Commissione. Io, invece, avrei voluto che il giudizio fosse il meno possibile arbitrario, cioè a dire basato su valutazioni concrete.

TADDEI. Mi astengo dalla votazione per le stesse ragioni prospettate dal senatore Cadorna.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è esatto che la valutazione avvenga su elementi non controllabili e non risultanti da documenti. Infatti per due terzi la valutazione è basata su corsi, esperimenti, comportamento in guerra, che sono fatti controllabili. Per quanto riguarda le doti fisiche, evidentemente anche in questo caso si tratta di dati di fatto. C'è, quindi, unicamente il punto delle doti morali e di carattere che non è totalmente certificabile; ma in un giudizio di avanzamento non possiamo negare l'importanza di tale requisito.

PRESIDENTE. Le esigenze prospettate dal senatore Cadorna trovano soddisfazione nel nuovo testo. Mi sembra, pertanto, che le sue preoccupazioni non siano giustificate.

MESSE. Mi sembra che il nuovo testo dell'articolo 24 dia sufficienti garanzie di una scelta operata con fondatezza, con giustizia e con

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (12 novembre 1954)

riguardo alle capacità intrinseche di merito dei singoli ufficiali.

CADORNA, *relatore*. Dopo queste precisazioni, mi associo al voto favorevole.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 24 nel testo già letto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 25.

Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

TADDEI. Nel primo comma dell'articolo è detto che il Ministro approva gli elenchi e le graduatorie di merito dopo aver apportato « le esclusioni che giudica giuste e necessarie ». Su che cosa si basa tale facoltà accordata al Ministro? È libero il Ministro di apportare esclusioni e varianti?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il testo parla di esclusioni « giuste e necessarie ». Sarà il Consiglio di Stato a giudicare eventualmente se vi sia stato un eccesso di potere, o meno. D'altra parte, il principio di introdurre un sistema correttivo è stato ognora previsto e la stessa Commissione del Senato ha già ritenuto in altri casi che fosse necessario un supremo appello al potere moderatore del Ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo.

(È approvato).

Art. 27.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento, salvo quanto disposto negli articoli 60, 61, 82, 93 e 94.

CADORNA, *relatore*. In sede di Sottocomitato è stato formulato il seguente comma aggiuntivo:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento è collocato « a disposizione » con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27 con il comma aggiuntivo testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO V. — QUADRI DI AVANZAMENTO.

Art. 28.

Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

(È approvato).

Art. 29.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

(È approvato).

Art. 30.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28.

(È approvato).

CAPO VI. — PROMOZIONI.

Art. 31.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Art. 32.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

(È approvato).

Art. 33.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

Art. 34.

L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltre, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (12 novembre 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente articolo 34-bis:

« La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 34-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CAPO I. — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 35.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi, esami, esperimenti, di cui al primo comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Art. 36.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 65, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

In deroga al comma precedente, nelle aliquote riguardanti i generali di divisione e gli ufficiali di grado corrispondente non sono compresi gli ufficiali già valutati giudicati idonei e tolti dal quadro ai sensi dell'articolo 40, secondo comma.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 19 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 35, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

CADORNA, *relatore*. In sede di Sottocomitato si è proposto che il terzo e quarto comma dell'articolo 36 vengano riassunti in nuovo comma del seguente tenore: « Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (12 novembre 1954)

comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 45, tanti ufficiali non ancora valutati a partire dal primo di essi quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti i primi due commi dell'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti il nuovo terzo comma, sostitutivo dei commi terzo e quarto originari, nel testo letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma, che diventa quarto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 36 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata, previo parere del capo di stato maggiore e della competente Commissione di avanzamento.

CADORNA, *relatore*. Al secondo comma dopo le parole « stato maggiore » vanno aggiunte le altre: « della rispettiva Forza armata ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la modificazione proposta dal relatore al secondo comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 37 nel suo complesso con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 38.

L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

(È approvato).

Art. 39.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda non deve essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo per l'articolo 39:

« L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

« Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

« L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 39 nel nuovo testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO II. — PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO.

Art. 40.

L'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (12 novembre 1954)

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale per il quale il Consiglio dei ministri non deliberi la promozione è tolto dal quadro di avanzamento.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccezione è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo:

L'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale nei cui confronti il Consiglio dei ministri abbia deliberato di non promuoverlo, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccezione è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

CORNAGGIA MEDICI. Per una questione di forma propongo che nel primo comma le parole « iscritto in quadro » siano sostituite dalle altre « iscritto nel quadro ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 40 con la modifica proposta dal senatore

Cornaggia Medici. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 41.

Determinano vacanze organiche:

- a) le promozioni;
- b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
- c) i trasferimenti in altro ruolo;
- d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b) e c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

(È approvato).

Art. 42.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.